

**CODICE DEONTOLOGICO PER LA PROFESSIONE DI INGEGNERE APPROVATO  
DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE**

**Capo I Principi**

**Generali**

*Art. 1*

L'ingegnere deve esercitare la professione mantenendo una rigorosa condotta morale, a tutela della dignità e del prestigio propri e della categoria.

*Art. 2*

La reputazione professionale dell'Ingegnere deve essere fondata esclusivamente: sull'osservanza dei principi etici di questo codice; sulla adeguata preparazione tecnico-culturale; sul coscienzioso adempimento degli obblighi assunti sia nell'esercizio della libera professione sia nelle prestazioni di lavoro dipendente.

*Art. 3*

L'Ingegnere deve astenersi da tutte quelle forme reclamistiche ritenute contrarie ed offensive alla dignità della professione e non deve ricorrere a mezzi sleali e ad artificiose interferenze per ottenere l'assegnazione di incarichi e il potenziamento della clientela.

*Art. 4*

L'Ingegnere non deve svolgere attività incompatibili con la dignità professionale.

*Art. 5*

Qualsiasi prestazione professionale deve essere espletata secondo "scienza", "coscienza", "diligenza". In particolare l'Ingegnere deve evitare:

- a) di prestare impegnativamente la sua opera in settori della tecnica estranei alla sua preparazione;
- b) di accettare incarichi in misura superiore a quella consentita dal tempo disponibile e dalla produttività del proprio studio professionale;
- c) di trascurare o rinviare indagini e studi fondamentali giustificando tale operato con la speciosa motivazione dell'urgenza;
- d) di firmare elaborati non eseguiti personalmente o sotto la propria direzione e responsabilità né prestare garanzie professionali per lavori da lui non diretti;
- e) di associare la propria firma a quelle di altri professionisti e persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni, qualora non siano specificate le rispettive competenze.

*Art. 6*

L'Ingegnere è tenuto all'osservanza del segreto professionale, fatta eccezione per l'imminente pericolo per la pubblica o privata incolumità e per gli altri casi previsti dalla legge.

## **Capo II Rapporti con l'Ordine**

### *Art. 7*

L'appartenenza all'Ordine degli Ingegneri comporta, per tutti gli iscritti all'Albo, il dovere di collaborare con gli Organi rappresentativi preposti, per legge, alla vigilanza e alla tutela dell'esercizio professionale, applicando con disciplina le norme ed i provvedimenti che detti Organi emanano nell'ambito dei rispettivi poteri.

Ogni Ingegnere ha l'obbligo di fornire chiarimenti e documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio dell'Ordine.

Gli iscritti devono partecipare, contribuendo con la propria competenza, alle iniziative dell'Ordine di carattere culturale o su problemi della categoria che rivestono l'interesse generale.

### *Art. 8*

I colleghi che partecipano alle Commissioni Edilizie o ad altre commissioni perché rappresentanti dell'Ordine devono partecipare a tutte le riunioni indette dall'Ordine per coordinare l'operato degli stessi a tutela della categoria.

Nell'espletamento dell'incarico loro affidato sono tenuti a vigilare e a fare rispettare le leggi sui limiti di competenza dei tecnici che producono elaborati tecnici, verbalizzando il loro parere e mettendo tempestivamente al corrente l'Ordine ove si ravvisino ipotesi di abuso o irregolarità.

Inoltre dovranno svolgere il loro mandato relativamente ai tempi previsti dai regolamenti.

### *Art. 9*

L'Ingegnere dovrà rispettare tutti i regolamenti interni dell'Ordine per segnalazioni, liquidazione onorari, etc. e non dovrà partecipare a concorsi pubblici o privati (né come concorrente né come membro di commissioni esaminatrici o giudicatrici) qualora le condizioni del concorso siano state dichiarate inammissibili dall'Ordine, ovvero siano palesemente lesive del decoro professionale.

## **Capo III Rapporti con i colleghi e con altri professionisti**

### *Art. 10*

L'Ingegnere, sia esso libero professionista o appartenente a pubbliche o private amministrazioni, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con colleghi, alla massima lealtà, cordialità e correttezza.

### *Art. 11*

L'Ingegnere deve essere disposto a collaborare con i colleghi, qualora ne sia richiesto, affinché essi possano giovare delle sue specifiche competenze. Lo stesso principio vale anche per la collaborazione con altri professionisti, quali ad esempio architetti, geologi, chimici etc. purché siano definiti i campi e i limiti della collaborazione. L'Ingegnere non deve assumere, per effetto della collaborazione stessa, compiti e responsabilità che non gli competono, né, reciprocamente, deve tollerare che l'opera degli altri professionisti si esplichi nel campo di sua competenza. Può essere peraltro rifiutata la collaborazione con altri colleghi o professionisti designati dai clienti senza che l'ingegnere sia tenuto a giustificare i motivi del rifiuto.

### *Art. 12*

Nell'effettuare o comunque citare lavori svolti in effettiva collaborazione con colleghi o altri professionisti, anche se conseguenti a rapporti di impiego, l'ingegnere deve indicare il nome e la specifica mansione di ciascuno.

### *Art. 13*

L'Ingegnere non deve cercare di sostituirsi ad altro collega che abbia ottenuto o stia per ottenere un incarico. Qualora egli venga chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informare l'interessato e qualora questi manifesti opposizione, egli potrà accettare l'incarico soltanto dopo avutane autorizzazione dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Nei casi di particolare urgenza l'incarico potrà essere assunto provvisoriamente in attesa della decisione dell'Ordine.

#### *Art. 14*

L'Ingegnere incaricato ad esprimere giudizi sull'operato di altri colleghi deve pronunciarsi soltanto dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari: i giudizi devono essere improntati alla massima obiettività ed esenti da critiche ingiustificate, valutazioni personali ed espressioni denigratorie.

L'Ingegnere, proseguendo l'opera iniziata e interrotta da altri colleghi, deve astenersi da critiche denigratorie. Qualora si trovi nelle circostanze di doversi esprimere sull'operato di un collega dovrà evitare le espressioni sconvenienti.

#### *Art. 15*

L'Ingegnere chiamato a far parte di una commissione giudicatrice di un concorso deve declinare l'incarico qualora al concorso partecipino altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa. Se egli, a motivo di una sua carica o funzione, è membro di diritto di una commissione di concorso e al concorso partecipino professionisti che con lui abbiano i rapporti su indicati, dovrà far verbalizzare una sua dichiarazione in proposito e possibilmente, astenersi dal giudizio riguardante le persone di cui sopra e la loro opera.

#### *Art. 16*

Nei rapporti professionali con altri professionisti non affini quali per esempio medici, avvocati, commercialisti, etc., valgono, in quanto applicabili, le stesse norme indicate all'art. 11: detti rapporti dovranno in ogni caso essere improntati, da parte dell'Ingegnere ad una ferma e rigorosa difesa della dignità e del prestigio della categoria professionale alla quale appartiene.

#### *Art. 17*

Nel rapporto con professionisti non laureati quali ad esempio geometri, periti edili, industriali, agrari, etc., i cui campi di attività, entro i limiti stabiliti dalla legge, interferiscano parzialmente con quelli dell'Ingegnere, questi dovrà esigere che tali limiti vengano rigorosamente rispettati.

#### *Art. 18*

L'Ingegnere non deve attingere all'opera intellettuale dei colleghi con plagio consapevole e deve attenersi alle norme sul diritto di autore.

### **Capo IV Rapporto con i clienti e datori di lavoro**

#### *Art. 19*

I rapporti dell'Ingegnere con i clienti e con i datori di lavoro hanno carattere essenzialmente fiduciario, anche nei casi in cui siano regolati in forma contrattuale: l'Ingegnere dovrà pertanto improntarli alla massima lealtà e correttezza così da confrontare la fiducia del cliente o del datore di lavoro e corrispondervi, sia espletando esattamente e diligentemente gli incarichi commessigli sia tutelandone nel miglior modo gli interessi legittimi.

L'Ingegnere rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non aver preparazione e competenza sufficienti; accettando un incarico egli lo deve svolgere nel modo più completo.

#### *Art. 20*

Fermi restando i principi enunciati nell'articolo precedente, l'Ingegnere non deve per altro subire la volontà del committente qualora questa contrasti con la funzione sociale della professione, ovvero comporti offesa al prestigio del professionista e della categoria, o infine possa sotto qualsiasi forma indurlo a compiere od avallare azioni professionalmente scorrette.

#### *Art. 21*

Nell'espletare incarichi conferitigli da pubbliche amministrazioni, l'Ingegnere deve tenere presente l'interesse generale della collettività, nei limiti delle proprie attribuzioni.

#### *Art. 22*

L'Ingegnere, nell'espletare gli incarichi assunti, può servirsi della collaborazione di una o più persone, le quali agiscono sotto la sua direzione e la sua responsabilità, nei casi in cui ciò sia consentito dalla natura dell'incarico.

#### *Art. 23*

L'Ingegnere è tenuto ad avvisare formalmente e tempestivamente il proprio cliente o datore di lavoro di tutte le circostanze di incompatibilità personale e professionale, sia preesistenti all'incarico o alle funzioni che sta per assumere sia a quelle determinatesi successivamente. Detto obbligo vale in linea generale ed assoluta, anche qualora non sia previsto da particolari vincoli giuridici o contrattuali, per la tutela non soltanto degli interessi del cliente o del datore di lavoro, ma altresì della propria onorabilità, che non deve in alcun caso essere offuscata da sospetti derivanti da conflitti di interessi, da presunzione di connivenza, ed in generale da situazioni che limitino l'indipendenza e la obiettività del professionista.

#### *Art. 24*

L'Ingegnere che abbia contemporaneamente vari incarichi, deve accertarsi a norma dell'articolo precedente, che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi di incompatibilità: in quest'ultimo caso egli, tra gli incarichi incompatibili, dovrà rinunciare, di regola, a quello conferitogli per ultimo. Il criterio da applicare in simili circostanze deve essere comunque dettato dall'interesse dei committenti e non dal proprio. In particolare l'Ingegnere che abbia un rapporto continuativo di consulenza, all'atto di assumere altri incarichi similari, deve informare sia il primo che i successivi committenti.

#### *Art. 25*

Nella elaborazione di qualsiasi documento tecnico, ad esempio disegni, calcoli, relazioni, norme di esecuzione, capitolati d'onori, prezziari, etc., l'Ingegnere deve curarne la chiarezza e l'intelligibilità in rapporto al rispettivo scopo, evitando ogni incertezza di applicazione o di interpretazione che si presti ad errori e controversie in sede esecutiva. Qualora, nonostante ogni diligenza, egli si trovi, per le sue funzioni, a dirimere eventuali controversie, dovrà operare con giustizia ed imparzialità, senza prestarsi a sostenere indiscriminatamente le ragioni del proprio committente, ma svolgendo, se possibile, azione equamente persuasiva verso entrambe le parti contendenti.

#### *Art. 26*

Premesso che la tariffa professionale rappresenta minimo inderogabile, i compensi devono essere adeguati alle effettive prestazioni secondo valutazioni obiettive, tali da non arrecare offesa al prestigio professionale; la relativa parcella deve essere compilata in modo che onorari, spese e quanto altro siano indicati chiaramente e dettagliatamente.

L'Ingegnere è tenuto all'osservanza della tariffa professionale e non potrà accordare ribassi tendenti a creare motivi di preferenza nei confronti dei colleghi.

## **Capo V Rapporti con pubbliche autorità e con terzi**

### *Art. 27*

L'Ingegnere che, per motivi inerenti agli incarichi affidatigli o alle proprie mansioni, debba intrattenere rapporti sia occasionali che continuativi con pubbliche autorità, deve improntare tali rapporti ai principi generali enunciati al Capo I, avendo cura, con la propria condotta, di salvaguardare non soltanto il proprio prestigio professionale, ma anche quello della categoria: pertanto in nessun caso l'Ingegnere dovrà venire meno alla correttezza ed alla dignità professionali, pure perseguendo la legittima difesa degli interessi e delle ragioni del cliente o del datore di lavoro.

### *Art. 28*

L'Ingegnere che ricopra cariche pubbliche, sia politiche che amministrative non deve avvalersi né direttamente né per interposta persona dei poteri e del prestigio che gliene possano derivare per conseguire profitti e vantaggi professionali.

### *Art. 29*

Nei rapporti con terzi, non clienti, i cui interessi contrastino con gli interessi legittimi del proprio committente, l'Ingegnere, pure nella tutela di questi ultimi, deve valutare obiettivamente i primi e nei limiti delle sue attribuzioni, cercare di eliminare o attenuare i contrasti senza mai derogare dalle norme generali di correttezza e dignità professionali.

### *Art. 30*

Nell'espletamento dell'incarico l'Ingegnere, in particolare:

- a) è tenuto ad informare il cliente nel caso sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposto per lavori da lui progettati o diretti;
- b) non può entrare in società né avere rapporti d'interesse con l'impresa chiamata ad eseguire un'opera da lui progettata o diretta per conto di terzi;
- c) non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicarne a questi natura, motivo ed entità.

### *Art. 31*

L'ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private dovrà astenersi dall'entrare in relazioni professionali o di affari con chiunque abbia rapporti con l'amministrazione da cui dipende.

Sono considerate infrazioni alle norme di etica professionale e quindi comportano le sanzioni previste dall'art. 45 del regio decreto 23.10.1925 n. 2537:

- a) abbinare la propria firma a quella di un tecnico minore per qualsiasi prestazione che esuli dai limiti di competenza professionale dei detti tecnici minori;
- b) accettare incarichi con prestazioni professionali parziali (direzione lavori, calcolo strutture in cemento armato) nei casi in cui le opere siano state progettate da tecnici non qualificati o comunque la cui competenza esuli dai limiti professionali;
- c) firmare progetti senza qualifica limitativa quando l'incarico è limitato alla calcolazione e direzione dei cementi armati;
- d) esercitare la libera professione nel territorio dei rispettivi comuni, province e regioni da parte di impiegati delle rispettive amministrazioni, indipendentemente dalla eventuale autorizzazione di cui all'art. 62 del regolamento professionale approvato col regio decreto 23.10.1925 n. 2537, quando i correlativi atti professionali debbono essere sottoposti a revisione, giudizio o vigilanza da parte delle amministrazioni medesime.

L'Ingegnere che intenda recedere dall'incarico o dalle funzioni professionali in forma dipendente a prestazioni non ultimate può farlo solo dopo aver preso i provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente o il datore di lavoro né i colleghi in caso di incarico collegiale.

### *Art. 32*

L'Ingegnere incaricato della redazione di un Piano Regolatore generale, di un Programma di fabbricazione o di una variante allo stesso, non può assumere, nell'ambito del territorio del comune interessato, alcun incarico di progettazione per privati. Tale norma, prevista dalla legge n. 1150 del 17.8.1942 e sue integrazioni all'art. 41 bis, è da intendersi estesa a quei problemi misti che con il tecnico incaricato abbiano rapporti di collaborazione professionale a carattere continuativo: stessa partita IVA, perché studio tecnico associato, sede di lavoro abituale in comune, etc.

La stessa norma è da intendersi per chi opera su strumenti attuativi quali Piani Particolareggiati, lottizzazione etc. di iniziativa pubblica limitatamente all'ambito di intervento degli stessi.

## **Capo VI**

### **Rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

#### **Arbitrati**

##### *Art. 33*

L'Ingegnere incaricato di una consulenza tecnica d'ufficio è tenuto a collaborare col Magistrato mettendo a disposizione della giustizia le sue cognizioni scientifiche e tecniche, applicandole, peraltro, ai soli dati di fatto ed agli elementi tecnici raccolti, senza esprimere opinioni o giudizi personali non direttamente derivanti dai suddetti elementi obiettivi.

##### *Art. 34*

L'Ingegnere non deve accettare incarichi di consulente tecnico d'ufficio né di membro di un collegio arbitrale o di arbitro unico in liti o controversie riguardanti questioni delle quali si sia precedentemente, in qualsiasi forma occupato, ovvero nelle quali sia interessato un suo committente abituale.

##### *Art. 35*

L'Ingegnere, invitato ad assumere una consulenza tecnica di parte, deve rifiutare l'incarico qualora, esaminati gli atti pervenga a convincersi che la malafede della parte che egli sarebbe chiamato ad assistere, ovvero altre circostanze obiettive, possano determinare una menomazione della propria onorabilità professionale: negli altri casi, accettato l'incarico, egli deve espletarlo con coscienza e diligenza nello stesso spirito di un avvocato difensore, servendosi di ogni argomento valido per la difesa del cliente: egli non deve omettere peraltro di assistere il cliente circa eventuali possibilità di transazione e nelle conseguenti trattative.

##### *Art. 36*

Il Presente Codice Deontologico, approvato dall'Assemblea degli iscritti del 30 gennaio 1984, potrà essere modificato od integrato. L'iter di approvazione sarà:

- 1) Deliberazione di Consiglio come proposte all'Assemblea;
- 2) Approvazione definitiva in Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti.